COMUNE DI CECINA (PROVINCIA DI LIVORNO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione del servizio

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art. 3 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 4 Definizione delle tipologie pubblicitarie
- Art. 5 Modalità, divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 6 Autorizzazioni per pubblicità permanente e temporanea
- Art. 7 Autorizzazioni per altre tipologie di pubblicità
- Art. 8 Decadenza e revoca della autorizzazione Rinuncia
- Art. 9 Dichiarazione

CAPO III

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 10 Generalità
- Art. 11 Affissioni manifesti di natura commerciale
- Art. 12 Modalità per l'espletamento del servizio

CAPO IV

IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 13 Criteri generali
- Art. 14 Rimozione o spostamento di mezzi pubblicitari
- Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 16 – Applicazione dell'imposta e

diritto

Art. 17 - Classificazione

Art. 18 - La deliberazione delle tariffe

Art. 19 – Stagione turistica – Maggiorazione delle tariffe

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art.20 - Presupposto dell'imposta

Art. 21 – Soggetto passivo

- Art. 22 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 23 Pagamento dell'imposta
- Art. 24 Rimborso e Misura degli Interessi
- Art. 25 Compensazione
- Art. 26 Rimborsi di Modifica Entità
- Art. 27 Rettifica e accertamento d'ufficio

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

- Art. 28 Pubblicità ordinaria
- Art. 29 Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art. 30 Pubblicità con veicoli dell'Impresa
- Art. 31 Pubblicità con pannelli luminosi
- Art. 32 Pubblicità con projezioni
- Art. 33 Pubblicità variazioni
- Art. 34 Imposta sulla pubblicità Riduzioni
- Art. 35 Imposta sulla pubblicità Esenzioni

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

- Art. 36 Tariffe Applicazioni e misura
- Art. 37 Tariffa Riduzioni
- Art. 38 Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti
- Art. 39 Diritto Esenzioni

TITOLO III

SANZIONI - CONTENZIOSO - DISPOSIZIONI FINALIZZATI

- Art. 40 Sanzioni
- Art. 41 Interessi
- Art. 42 Modalità di pagamento
- Art. 43 Sanzioni amministrative
- Art. 44 Giurisdizione tributaria
- Art. 45 Gestione del servizio
- Art. 46 Disposizioni finali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Cecina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
- 2. Stabilisce, in particolare, le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto:
- dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalla normativa specifica per le zone soggette a vincolo;
- dal vigente Regolamento edilizio Comunale;
- dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 2 Gestione del servizio

- 1. L'Amministrazione comunale provvede alla organizzazione e gestione del servizio nel rispetto della normativa di settore vigente.
- 2. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni del D. Lgs. 267/2000, nonché di quelle di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le previsioni normative vigenti.
- 4. Nel caso in cui la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta non venga effettuata in forma diretta, il Consiglio Comunale può affidare il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento dei tributi, nel rispetto del relativo Regolamento approvato con D.M. 11.9.2000 n. 289; in tal caso le attribuzioni di cui all'art. 11, 1° comma del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti la figura del "funzionario responsabile" spettano a detto soggetto.
- 5. Nel caso in cui la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta venga effettuata in forma diretta, il Comune designa un Funzionario Responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 3 Tipologia dei mezzi pubblicitari

- 1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le disposizioni di cui alla normativa richiamata al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 2. Ai fini della Tariffa, le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, nonché a quelle contemplate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, sono così classificate:
- 2.1 pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;
- 2.2 pubblicità effettuata con veicoli;
- 2.3 pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare o effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- 2.4 pubblicità varia effettuata :
 - a) con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze;
 - b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa la pubblicità effettuata su specchi d'acqua;
 - c) con palloni frenati e simili;
 - d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e) a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

Art. 4 Definizione delle tipologie pubblicitarie

- 1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
- 2. Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio alle norme del codice della Strada vigente e, ove approvvato, al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 5 Modalità, divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Per la messa in opera dei mezzi pubblicitari devono essere seguite le disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada, nel capo I del D.P.R. 495/93 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) come successivamente modificati ed integrati, del

regolamento edilizio comunale vigente, nonché quelle contenute nel Piano degli Impianti Pubblicitari ove approvato. Non sono ammesse le forme di pubblicità indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n.107/2017.

Art. 6 Autorizzazioni per pubblicità permanente e temporanea

- 1. I mezzipubblicitari (si indicano di seguito alcuni dei principali) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'unità operativa autonoma Polizia Municipale:
- cartello monofocciale o bifacciale
- insegna di esercizio monofaccilae o bifacciale
- preinsegna monofacciale o bifacciale
- striscione monofacciale o bifacciale
- stendardo monofacciale o bifacciale
- locandina monofacciale o bifacciale
- immagine su veicoli monofaciale o bifacciale
- messaggio variabile (solo se non ancorato a parete) monofacciale o bifacciale
- veicolo pubblicitario (solo se in sosta oltre 48h)
- 2. Nell'istanza di installazione dei mezzi pubblicitari dovrà essere indicata la dimensione del mezzo pubblicitario ed il luogo di apposizione nonché il periodo di esposizione.
- 3. Nel caso di installazione di preinsegna su un impianto già esistente, deve essere presentato il nulla osta del titolare dell'autorizzazione ed indicato il numero di autorizzazione dell'impianto.
- 4. Per quanto concerne l'esposizione di striscioni, stendardi o locandine, deve essere indicato l'oggetto della stessa attività pubblicizzata nonché il luogo di esposizione degli stessi mezzi pubblicitaria
- 5. Nell'istanza di installazione dei mezzi pubblicitari deve essere precisato il luogo di installazione avendo cura di specificare:
- luogo privato
- luogo pubblico
- strada comunale
- centro abitato
- fuori centro abitato
- in zona soggetta a vincolo
- in zona non soggetta a vincolo
- in ambito o in prossimità di beni paesaggistici
- su edificio o area tutelata come bene culturale
- 6. Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:
- bozzetto, schema o fotografia del mezzo pubblicitario a colori (Deve essere allegato un bozzetto o foto per ogni tipo di mezzo pubblicitario. Se la domanda è inerente all'esposizione di messaggi variabili è necessario il bozzetto di tutti i messaggi);
- Planimetria su cartografia in scala 1:2.000 indicante l'esatta ubicazione di ogni singolo mezzo pubblicitario con quotatura delle distanze da intersezioni ed altri cartelli

- autodichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto è stato realizzato e calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- Nulla osta dell'avente diritto a qualunque titolo sulla proprietà su cui verrà posto il mezzo pubblicitario;
- n° 2 marche da bollo da € 16,00,;
- 7. Resta inteso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto della normativa richiamata al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 7 Autorizzazioni per altre tipologie di pubblicità

- 1. Per le autorizzazioni in materia di pubblicità fonica è competente l'unità operativa autonoma Polizia Municipale; per le stesse si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina della pubblicità fonica sulle strade comunali.
- 2. Alla richiesta di autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità fonica dovranno essere allegate: 2 marche da bollo da € 16,00, la ricevuta di versamento dei diritti amministrativi previsti e della correlata imposta comunale sulla pubblicità.
- 3. L'autorizzazione comunale è implicita nella presentazione della dichiarazione e nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nel caso di pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari
- 4. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previa dichiarazione e pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Art. 8 Decadenza e revoca della autorizzazione – Rinuncia

- 1. Sono cause di decadenza:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato:
 - b. la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
 - c. il mancato pagamento dell'imposta.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta già corrisposta non verrà restituita.
- 3. L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 4. Nel caso di revoca, l'Amministrazione o il concessionario nel caso di gestione in concessione restituirà l'imposta già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

- 5. Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

Art. 9 Dichiarazione

- 1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dagli artt. 6 e 7, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale o all'Ufficio del concessionario se il servizio è in concessione su apposito modulo la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione comunale all'installazione, le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
- 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso in cui sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni dall'istanza presentata dal contribuente.
- 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 10 Generalità

- 1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
- 2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

Art. 11 Affissioni – manifesti di natura commerciale

- 1. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 2. I manifesti di natura commerciale trovano collocazione negli spazi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

Art. 12 Modalità per l'espletamento del servizio

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
- 7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
- 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 11. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.
- 12. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.13 Criteri generali

- 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Cecina in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
- **2.** Il Piano degli impianti pubblicitari, è approvato con apposita deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale.

Art.14 Rimozione o spostamento di mezzi pubblicitari

- 1. Il comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario, per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse.
- 2. Su segnalazione debitamente motivata ed effettuate le necessarie verifiche, la rimozione o lo spostamento sono assunti con apposito provvedimento del comandante dell'unità operativa autonoma della Polizia Municipale

Art.15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

- 1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq.1041 proporzionata al numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.12 per ogni mille abitanti.
- 2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita come appresso indicato:
- a) 13% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) 83% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) 4% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
- 3. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

- 4. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.
- 5. Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- 6. La ripartizione degli spazi di cui al secondo comma può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento deliberativo qualora si verifichino effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici precedentemente assegnate.
- 7. Il Comune ha, altresì, facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art.16 Applicazione dell'imposta e diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.17 Classificazione

- 1. Il Comune di Cecina è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nella classe quarta.
- 2. Nell'ipotesi in cui si verifichino variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18 La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 19 Stagione turistica - Maggiorazione delle tariffe.

1. Il Comune in relazione ai rilevanti flussi turistici, applica per complessivi quattro mesi all'anno, corrispondenti al periodo estivo e più precisamente dal 1° giugno al 30 settembre, una maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui all' articolo 12 comma 2, all'articolo14 comma comma 2,3,4 e 5 e all'articolo 15 nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art. 20 Presupposto dell'imposta

- 1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelli assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolare autorizzazione.
- 3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 21 Soggetto passivo

- 1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
- 2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3. Il soggetto passivo è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Art. 22 Modalità di applicazione dell'imposta

- 1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate,per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

- 5. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 7. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.
- 8. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 9. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative

Art. 23 Pagamento dell'imposta

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a mezzo di conto corrente bancario/postale intestato al Comune, Tesoreria comunale:
 - direttamente presso la tesoreria comunale;
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
- 2. in caso di affidamento in concessione, il pagamento deve essere effettuato a favore del concessionario stesso mediante le forme previste dalla legislazione vigente in materia, preventivamente comunicate al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
- 3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
- 4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre.
- 5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 6. In caso di affidamento al concessionario, la riscossione coattiva dell'imposta e dei diritti si effettua a mezzo ingiunzione fiscale secondo la vigente normativa in materia.

Art. 24 Rimborso e Misura degli Interessi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 Compensazione

- 1. 1. Per ciò che attiene alle compensazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2. I soggetto che intenda avvalersi di tal facoltà dovrà presentare, oltre alla domanda di rimborso, un'apposita istanza di compensazione nella quale siano specificati:
- la futura scadenza di pagamento, successiva di almeno 90 giorni rispetto all'istanza di compensazione, in occasione della quale si intende effettuare la compensazione;
- la somma dovuta al lordo del rimborso;
- l'entità del rimborso richiesto:
- la somma effettiva da corrispondere al netto del rimborso spettante.
- 3. L'Amministrazione dovrà comunicare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di compensazione, con provvedimento motivato, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Art. 26 Rimborsi di Modica Entita'

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta o diritto sulle pubbliche affissioni ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00.

Art. 27 Rettifica e accertamento d'ufficio

- 1. In presenza di denuncia infedele o incompleta o di omessa dichiarazione o denuncia ovvero di fronte ad infedeli, parziali o ritardati versamenti viene proceduto all'emissione di accertamenti in rettifica o ad accertamenti d'ufficio mediante appositi avvisi motivati e notificati al contribuente anche a mezzo di Raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
- 2. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione del servizio in concessione, da un rappresentante del concessionario.
- 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate la sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 28 Pubblicità ordinaria

- 1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all' art. 12, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 22.
- 2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 22.
- 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha la superficie:
- superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- superiore a mg. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 22.

Art. 29 Pubblicita' ordinaria con veicoli

- 1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
- 2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art.12 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
- 3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
- 4. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a carico di ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 5. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 30 Pubblicita' con veicoli dell'Impresa

- 1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa determinata in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- 3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 4. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
- 5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 31 Pubblicità con pannelli luminosi

- 1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per la classe di appartenenza del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 22 del presente Regolamento
- 2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
- 3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 32 Pubblicità con proiezioni

1. Per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose o cinematografiche e diapositive, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica l'imposta secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni giorno,

- indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 33 Pubblicità varia

- 1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è dovuta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma, dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 22 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascuna aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del succitato decreto;
 - -con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - -mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
 - a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto fisso di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.

Art.34 Imposta sulla pubblicità Riduzioni

- 1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 507/93 e s successive modificazioni ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate :
- pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 35 Imposta sulla pubblicità Esenzioni

- 1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - g) a pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro.
 - i) le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.
- 2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio.

CAPO V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 36 Tariffe applicazioni e misura

- 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto al Comune che provvede alla loro esecuzione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.L.gs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- 4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 6. Per quanto concerne il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, esso deve essere effettuato:
 - a mezzo di conto corrente bancario/postale intestato al Comune, tesoreria comunale:
 - direttamente presso la tesoreria comunale;
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
- 7. Nel caso di affidamento in concessione,il pagamento deve essere effettuato a favore del concessionario stesso mediante le forme previste dalla legislazione vigente in materia preventivamente comunicate al Comune.

Art. 37 Tariffa Riduzioni

- 1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro:
 - c.per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocino e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;

- e. per gli annunci mortuari.
- 2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 38

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

1.Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 39 Diritto Esenzioni

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO III - SANZIONI - CONTENZIOSO - DISPOSIZIONI FINALI -

Art.40 Sanzioni

- 1. In presenza di omesso /parziale o tardivo versamento delle singole rate dell'Imposta e del diritto si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa (dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51).
- 3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal (cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti). Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione amministrativa (da Euro 51 a Euro 258).
- 4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

Art.41 Interessi

- 1. Sull'imposta si applicano gli interessi nella misura annua del tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e vengono applicati a tutte le pretese impositive di cui al presente articolo.

Art. 42 Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 43 Sanzioni amministrative

- 1. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, e dei propri servizi tecnici e finanziari, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. In caso di violazione di dette disposizioni si applica la legislazione vigente in materia (legge 24.11.1981 n.689, art.23 D.Lgs.30.4.1992 n. 285 e art.56 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni) .
- 2. Il Corpo di Polizia Municipale effettua la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi

pubblicitari oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi.

3. Per quanto concerne, infine, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme regolamentari nonché le modalità procedurali in ordine alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente o, comunque, difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, si fa espresso rinvio all'art. 24 del D.Lgs.n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni nonché all'art. 56 del DPR.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 44 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo quanto disposto dai DD.LLgs. 31.12.1992, n. 545 e n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni ai quali si fa espresso rinvio.

Art. 45 Gestione del servizio

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni é gestito dal Comune in forma diretta.

Art. 46 Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con specifico atto deliberativo n. 22 del C.C. del 21.02.1995, entra in vigore il 01.01.2019.
- 2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.